

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba	189
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi (<i>Esame e rinvio</i>)	190
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Atto n. 334 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge n. 3871, che reca modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare: l'obiettivo dichiarato di questa proposta è quello di favorire il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione, facendo altresì salvo il sistema di calcolo retributivo della pensione a chi aveva maturato il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995. Con riferimento a tale ultimo aspetto, osserva che questa necessità – come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento – sembra trarre origine anche dal fatto che l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2006 si sarebbe discostato dal dettato del principio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 – che prevedeva che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi fosse tenuto « pro quota » al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo – prevedendo l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Osserva, altresì, che il provvedimento in esame disciplina la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una

contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione.

Entrando più nello specifico dell'articolo, fa presente che l'articolo 1 (modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2006) prevede – come già accennato in precedenza – la possibilità di cumulare, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Rileva che il successivo articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006, recante le modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali; il nuovo testo del citato articolo 4 prevede: l'effettuazione del calcolo del trattamento pensionistico mediante le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2003 (comma 1); la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso 2 o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, nel caso in cui tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni (comma 2); la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere 18 anni di contributi, anche totalizzati (comma 3); la determinazione del trattamento pensionistico in pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (comma 4). Fa notare che restano identiche le disposizioni concernenti i parametri utili per il calcolo dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni (comma 5 del nuovo articolo 4) e le modalità di liquidazione degli aumenti

a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni (comma 6 del nuovo articolo 4).

Segnala, infine, che l'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 6-bis al decreto legislativo n. 42 del 2006, prevede la possibilità che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, dietro domanda, una pensione supplementare; tale trattamento è calcolato con il sistema contributivo e viene erogato dal fondo in cui sono stati effettuati i versamenti contributivi, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse professionali privatizzate.

Nel riservarsi ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito, intende da subito richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare con serietà taluni profili di sostenibilità finanziaria del provvedimento, atteso che esso contiene disposizioni che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri sotto l'aspetto della copertura. Auspica, quindi, un meditato e concreto confronto tra i gruppi sul contenuto del provvedimento in esame, le cui finalità – tenuto conto dell'elevato livello di flessibilità e frammentarietà delle carriere dei lavoratori raggiunto nel mercato del lavoro – non possono, a suo avviso, che essere condivise.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame affronti un problema serio e concreto: giudica, pertanto, necessario un impegno diretto ad assicurare un'adeguata copertura finanziaria, in vista della sua piena attuazione futura. Nel reputare essenziale un intervento legislativo di tale portata soprattutto per i giovani, considerati il livello di estrema flessibilità del mercato del lavoro e il mancato decollo della previdenza complementare, sottolinea l'importanza di prestare la necessaria attenzione anche al comparto del pubblico impiego, in ragione del possibile verificarsi di situazioni fortemente diffe-

renziate e sottoposte a regimi normativi frammentati e contraddittori tra di loro. Ricorda, infine, che un provvedimento del genere potrebbe risolvere questioni problematiche determinate dagli ultimi provvedimenti assunti dal Governo in materia previdenziale, quali quelle riguardanti, ad esempio, i lavoratori del settore elettrico e di quello telefonico.

Marialuisa GNECCHI (PD) intende innanzitutto rivolgere un ringraziamento al relatore per l'apprezzabile intervento introduttivo su un provvedimento che giudica molto importante, dal momento che favorisce il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione, facendo altresì salvo il sistema di calcolo retributivo della pensione a chi aveva maturato il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995 (in ossequio a precisi principi legislativi di delega e ad indirizzi giurisprudenziali). Ritiene che su tali tematiche si sia recentemente registrato un impegno *bipartisan* degli schieramenti politici, testimoniato anche durante il recente esame in Assemblea del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », laddove è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/4086/2, a prima firma del deputato Vincenzo Antonio Fontana e sottoscritto anche da vari esponenti della maggioranza, volto – tra l'altro – a rivedere la normativa sulla totalizzazione. Si tratta, a suo avviso, di affrontare un problema serio ed oggettivo concernente l'esigenza di assicurare a tutti una pensione dignitosa, avendo una particolare attenzione soprattutto per il futuro dei giovani, atteso l'alto grado di precarietà raggiunto dalle loro carriere professionali.

Rileva, altresì, che il provvedimento in esame consentirà di affrontare in modo efficace le rilevanti criticità emerse con l'ultima manovra economica del Governo in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali, atteso che l'istituto della totalizzazione – in luogo della

stessa ricongiunzione, divenuta ormai onerosa a causa dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 – consentirebbe ai lavoratori di conseguire un unico trattamento pensionistico a fronte del versamento di contributi presso fondi differenti, senza dover sopportare alcun esborso economico. Ritiene che tale problematica sia fortemente avvertita da particolari categorie di lavoratori – come, ad esempio, gli elettricisti e i telefonisti (ma non solo), incontrati recentemente dalla Commissione su tale aspetto – per i quali l'esigenza di cumulare tutti i periodi assicurativi, a prescindere dalla loro durata, appare essenziale, considerate le modalità di svolgimento delle loro carriere professionali.

Osserva, in conclusione, che il provvedimento, prevedendo anche la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare, formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione stessa, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali per la costituzione della prestazione previdenziale (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa), viene incontro alle esigenze dei lavoratori, riconoscendo valore all'intera contribuzione versata nel corso della propria attività lavorativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 332.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Avverte, quindi, che il relatore, in esito al dibattito svolto nella scorsa settimana e agli elementi emersi nelle predette audizioni informali, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, facendo notare che essa – già confrontata in via informale con i rappresentanti dei gruppi – ha tenuto conto del dibattito parlamentare nonché delle principali questioni sollevate dai soggetti auditi, con riferimento, in particolare, alla documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme e all'esigenza di un'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi. In questo ambito, fa notare che, rispetto al contenuto già concordato con i gruppi, ha inteso inserire nella proposta di parere anche un riferimento alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, specificando che tale lettera fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003), solo al fine di consentire ai datori di lavoro l'utilizzo della documentazione prodotta in ottemperanza di quella disposizione, nei periodi della sua vigenza.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione in ordine all'indicazione contenuta nella proposta di parere, appena richiamata dal relatore, osserva che essa sembrerebbe mirare all'esigenza di fare salve le comunicazioni del lavoro notturno per i periodi pregressi, considerando pertanto valida anche la documentazione acquisita sulla base di una normativa ormai abrogata: per tale ragione, il suo gruppo non può che esprimere soddisfazione rispetto a tale precisazione, atteso che un simile orientamento promuoverebbe una semplificazione procedurale favorevole sia alle imprese sia ai lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'osservazione testé svolta dal deputato Damiano, ribadisce che il Governo sul punto si è impegnato a tenere nelle debite considerazione la problematica della documentazione, con particolare riferimento al periodo pregresso, affinché siano salvaguardate le esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, nonostante ritenga che esso non risolva tutte le problematiche in gioco, non comprendendo tutte le categorie di lavoratori sottoposti ad attività usuranti e lasciando ancora aperte talune questioni riguardanti i criteri di valutazione delle situazioni pregresse. Osserva che tale provvedimento costituisce, in ogni caso, un primo importante passo nella direzione di un giusto riconoscimento della faticosa attività svolta dai lavoratori interessati, portando a compimento un percorso di approfondimento lungo e complesso, sul quale ritiene che non si possa che manifestare soddisfazione.

Nel preannunciare, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, auspica che in futuro il Governo possa stanziare ulteriori risorse, che consentano di ampliare l'ambito di applicazione del presente intervento legislativo.

Cesare DAMIANO (PD) rileva che il testo in esame rappresenta un atto di giustizia sociale, teso a valorizzare una determinata categoria di lavoratori, sottoposti per gran parte della loro carriera a significativi livelli di usura. Osserva con soddisfazione che il provvedimento si pone in una linea di piena continuità con l'azione svolta dal precedente Governo, riprendendo sostanzialmente il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura e concludendo, in tal modo, un percorso normativo durato molti anni. Esprime, tuttavia, un certo rammarico per il fatto che questo testo giunga all'esame del Parlamento con un ritardo di circa tre anni rispetto alla delega iniziale, auspicando che si possano recuperare le risorse inizialmente stanziati proprio per garantire la copertura finanziaria del provvedimento in relazione agli anni scorsi. Si augura, pertanto, che le somme risparmiate in questi anni possano essere utilizzate per migliorare ulteriormente la normativa prevista, eventualmente anche estendendo la platea dei beneficiari e assicurando, in ogni caso, l'effettiva fruizione del diritto da parte di tutti i lavoratori interessati. Dopo aver manifestato perplessità su talune considerazioni svolte, nelle audizioni informali di ieri, dai rappresentanti di Confindustria, ritiene che le misure recate dal provvedimento costituiscano un giusto riconoscimento nei confronti del lavoro manuale, anche in considerazione dei recenti sviluppi delle relazioni industriali e della progressiva elevazione dell'età pensionabile.

In conclusione, nel dichiarare che il suo gruppo vigilerà sulla concreta applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, che giudica un atto di avvicinamento del Parlamento ai problemi reali dei cittadini, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL), nell'esprimere soddisfazione per il provve-

dimento in esame, che giudica un atto dovuto nei confronti delle categorie professionali interessate, auspica che tale intervento legislativo possa richiamare l'attenzione di tutti anche sull'alto grado di fatica a cui sono sottoposti taluni lavoratori autonomi, osservando che in tema di lavori usuranti non possono esistere distinzioni che facciano riferimento alla natura del rapporto di lavoro in essere.

Ribadite, peraltro, le positive finalità dello schema di decreto, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il sottosegretario Laura RAVETTO ringrazia i componenti della Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione, per il serio e sollecito lavoro svolto nonché per l'impegno comune profuso, che ha consentito di portare a termine un lungo e articolato percorso legislativo che – pur iniziato nella precedente legislatura – può comunque trovare, finalmente, una positiva conclusione nella legislatura in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della ricon-

versione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Atto n. 334.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame. Avverte quindi che il relatore, in esito al dibattito svolto e alla deliberazione assunta dalla V Commissione, ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere, evidenzia che essa ha tenuto conto dell'esito del dibattito svolto nella seduta di ieri, facendo riferimento, tra l'altro, anche all'esigenza di procedere al più presto ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali; ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per un orientamento favorevole da parte di tutta la Commissione sullo schema di regolamento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332);

preso atto che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro »), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette « attività usuranti », il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

apprezzate le finalità sottese all'intervento proposto, che è stato sottoposto – come emerge anche dalla documentazione allegata al provvedimento – alle parti sociali e alla stessa Conferenza Stato-regioni;

preso atto, altresì, degli elementi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni informali svolte in relazione al provvedimento in esame, nel cui ambito è stato, in ogni caso, confermato un orientamento sostanzialmente positivo rispetto al testo trasmesso alle Camere da parte delle organizzazioni sindacali, mentre talune osservazioni critiche sono state espresse dalle associazioni datoriali;

rilevato che lo schema di decreto legislativo riproduce nella sostanza il testo dello schema predisposto nella XV legislatura, sul quale non tutte le Commissioni competenti furono in grado di esprimere il dovuto parere in conseguenza di vicende connesse all'interruzione anticipata della legislatura stessa;

preso atto che nello schema di decreto sono stati previsti alcuni aggiornamenti rispetto al testo sopra richiamato, che tengono conto delle modifiche normative, riguardanti l'ordinamento pensionistico, nel frattempo intervenute;

espressa, pertanto, particolare soddisfazione per un testo che si muove in una linea di continuità legislativa tra la precedente legislatura e quella attuale, pur a fronte di differenti condizioni politiche;

osservato che il provvedimento rappresenta un primo, importante, passo per la concreta soluzione, nel rispetto dei tempi previsti per l'attuazione della delega, di un problema posto all'ordine del giorno del Paese dall'inizio degli anni '90 e da allora atteso invano dai lavoratori italiani, specie se adibiti a mansioni di lavoro manuale;

condivise le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle imprese per la documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme e considerato che il Governo si è impegnato a tenerne conto, con particolare riferimento al periodo pregresso, pur ribadendo l'impegno ad un rigoroso accertamento

delle condizioni e dei requisiti richiesti, e che – anche per questi motivi – la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003), onde poter utilizzare la documentazione prodotta in ottemperanza di quella disposizione nei periodi della sua vigenza;

preso atto dell'esigenza, sollevata dalle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente e autonomo, che si possa quanto prima disporre, con ulteriori provvedimenti, l'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi,

finalità ad oggi non perseguibile a causa della precisa definizione dell'ambito applicativo prevista dalle disposizioni di delega, ma politicamente sostenibile tenendo conto delle risorse che non è stato possibile impiegare dal 2008 ad oggi;

ritenuto necessario un periodico monitoraggio dell'applicazione della normativa in esame, al fine di verificarne l'andamento per l'effettiva fruizione del diritto da parte di tutti i lavoratori interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (atto n. 334).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (atto n. 334);

apprezzate le finalità dell'intervento proposto, che è frutto di uno specifico accordo tra le parti sociali;

considerato che il provvedimento intende mettere a regime disposizioni già contenute in altri provvedimenti, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto e

favorire il sostegno al reddito e all'occupazione del personale del credito, facilitandone l'eventuale reimpiego presso aziende dello stesso settore di provenienza;

preso atto dei rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) sui profili di carattere finanziario, ai quali si fa espresso rinvio;

auspicato, più in generale, che si possa al più presto procedere ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali, anche al fine di scongiurare il rischio di produrre significative diversificazioni dei regimi di sostegno al reddito tra differenti categorie di lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE